



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci

del 29 aprile 2012

§§§§§§§§§§

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo e lo svolgimento dei lavori assembleari

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

(Luogo e tempo dell'Assemblea)

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale ovvero in altro luogo, scelto preferibilmente all'interno del territorio ove può operare la Banca, idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. Avuto riguardo agli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno l'ora di convocazione deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione dei soci ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

3. Presso le filiali della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3

(Avviso di convocazione-contenuto)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente gli argomenti da trattare nonché il luogo, il giorno e l'ora della convocazione. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve recare

SOCIETA' COOPERATIVA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851

Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812

Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



l'indicazione delle disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno; nell'avviso è altresì esplicitato che non è consentito rilasciare deleghe né richiedere l'autentica della firma del delegante se esse non recano il nome del delegato.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Il Messaggero;
- b) Il Tempo;
- c) Avvenire.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il consiglio di amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. Ogni socio non può ricevere più di una delega per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e non più di tre deleghe nell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, fermo quanto disposto dall'art. 25, terzo comma, prima parte, dello Statuto il Consiglio di amministrazione può autorizzare membri del Consiglio stesso o dipendenti della Banca ad autenticare la firma del socio delegante; il nominativo dei soggetti autorizzati è indicato nell'avviso di convocazione. L'autentica della firma del delegante è effettuata presso gli uffici della banca ed è fatto divieto di autenticare la firma del delegante

SOCIETA' COOPERATIVA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851

Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812

Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



qualora la delega non rechi il nome del delegato previamente apposto

2. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

3. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

(Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono altresì intervenire, con diritto di prendere la parola ma non di voto, i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi

4. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile dal presidente dell'assemblea per la migliore illustrazione di taluni argomenti posti all'ordine del giorno o per lo svolgimento dei lavori. L'intervento è comunque condizionato all'assenso dell'Assemblea. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente.

Articolo 7

(Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento, consegnano in via definitiva – qualora sia

SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



reso necessario dal tipo di votazione stabilita – a ogni socio avente diritto al voto un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio e/o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome e del delegante, in caso di delega.

4. Sulle contestazioni circa la legittimazione all'intervento o il diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente si dispone ai sensi dell'art. 26, 1° comma, dello Statuto; qualora sia necessaria la designazione di un socio per svolgere l'incarico di presiedere l'assemblea, questa per tale specifico fine è presieduta dal più anziano come socio tra i presenti.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del

SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



quorum costitutivo, ove richiesto; in caso affermativo dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia ad altra convocazione. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente ne dà comunicazione agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che si allontana dal luogo in cui si tiene l'assemblea si considera comunque presente, a meno che abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita; in tal caso gli incaricati ne registrano anche il relativo orario. Il socio può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori dell'Assemblea)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione e reso noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e data notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci, dichiara aperta l'Assemblea facendo constatare l'orario di inizio.

2. L'assemblea, su proposta del presidente, elegge, per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, nonché, tra i soci, gli scrutatori in numero congruo rispetto a quello degli intervenuti con diritto di voto.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'inizio della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione ovvero accorpando i punti posti all'ordine del giorno in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia oppure al termine della discussione su tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



1. Il presidente dell'assemblea illustra, avvalendosi eventualmente anche delle persone il cui intervento è stato ammesso ai sensi del comma 3 dell'art. 6, le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte presentate per essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. La illustrazione della Relazione sulla gestione, anche con il supporto di mezzi audiovisivi non può di regola durare più di 60 minuti; quella della Relazione del Collegio sindacale non può durare più di 15 minuti salvo che occorra altro tempo per informare adeguatamente i soci su eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi, legittimato, ne ha fatto richiesta e impartendo le dovute prescrizioni sulla durata degli interventi.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento non autorizzato, può togliergli la parola.

3. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento ed esaurita la trattazione delle materie indicate nell'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente sovrintende alle votazioni predisponendo una idonea organizzazione.

SOCIETÀ COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese con controprova. Il presidente proclama il risultato della votazione. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare al segretario, durante o subito dopo la votazione, la propria identità.

4. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

CAPO VII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 15 (Chiusura dei lavori Assembleari)

1. Una volta esaurita la trattazione sulle materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'Assemblea. Il Presidente può altresì pronunciare la chiusura se, dopo una eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

2. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente; il presidente deve provvedere ad apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 16 (Pubblicità dei lavori assembleari)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; la trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. I documenti relativi ai lavori assembleari, compresi quelli preparatori di presentazione e ammissione delle candidature, nonché le deleghe di voto sono conservati presso la sede sociale.

SOCIETÀ' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034



CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 18 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. I soci, pari ad almeno il 15% per cento della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

SOCIETA' COOPERATIVA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034